



COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 16-04-2025

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **19:10**, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Alvignano, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/02/2025 Prot. 1782 e ordine del giorno aggiuntivo del 25/02/2025 Prot. 1837, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Esposito Antonello.

Dei consiglieri comunali sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTE / ASSENTE
Angelo Di Costanzo	Presente
Santino Altieri	Presente
Pietro Civitillo	Presente
Antonino Ponticorvo	Assente
Gennaro Di Meo	Presente
Antonello Esposito	Presente
Luisa De Matteo	Presente
Daniele Ianniello	Presente
Lucio Di Lillo	Presente
Antonetta De Marco	Presente
Pasquale La Vecchia	Presente
Antonio Mongillo	Presente
Enza De Rita	Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Di Caprio

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28-03-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

PARERI

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica, esprime parere Favorevole

Alvignao, 28-03-2025

Il Responsabile del servizio interessato
ANTONIO LA VECCHIA

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarita' Contabile, esprime parere Favorevole

Alvignano, 28-03-2025

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Di Matteo

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni/determinazioni ARERA:

- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/04/2023;

CONSIDERATO che il Comune di Alvignano ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 4 del 27/02/2025;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario (PEF) il quale ha valore per il biennio 2024-2025 e che lo stesso in particolare espone, per il 2025, un importo complessivo di €. 674.152,00 di cui €. 509.364,00 per costi variabili ed €. 164.788,00 per costi fissi;

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

ATTESA LA NECESSITA' di provvedere con il presente atto all'approvazione delle tariffe TARI anno 2025 e alla determinazione delle relative scadenze di pagamento per il versamento del conguaglio da parte delle utenze domestiche e utenze non domestiche;

VISTO l'articolo 20 del vigente Regolamento TARI, il quale testualmente recita:

1. L'Amministrazione Comunale riconosce una riduzione a *tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio. Per le modalità attuative di adesione e pratica del compostaggio domestico si rinvia all'apposito regolamento approvato dal Comune di Alvignano con Delibera di C.C. n. 15 del 29.09.2020, come modificato e integrato con Delibere C.C. n. 26 del 30.11.2020 e n. 3 del 17.03.2021.*
2. *Eventuali ulteriori riduzioni possono essere stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale con cui si approva il PEF annuale e relative tariffe.*

VISTO, nello specifico, l'articolo 5 del vigente regolamento comunale disciplinante il compostaggio domestico il quale specifica che la riduzione tariffaria viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale attraverso la delibera di approvazione delle tariffe;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - o €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - o €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" (Bonus sociale rifiuti) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025;

TENUTO CONTO:

- che il predetto decreto, 21 gennaio 2025 n. 24, prevede che il "bonus sociale rifiuti" si applica dal 1° Gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite dall'ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;
- che nelle more delle determinazioni che l'ARERA intenderà adottare in merito alle modalità applicative è possibile procedere comunque all'approvazione delle tariffe TARI 2025, dal momento che le quote perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio rifiuti e non hanno natura tributaria, configurandosi - in termini di bilancio - quali "operazioni per conto di terzi" (partite di giro);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

VISTI:

- o il D.Lgs. n. 267/2000;
- o il D.Lgs. n. 118/2011
- o lo Statuto Comunale;
- o il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

Delibera di C.C. N. 7 del 16-04-2025

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-25, annualità 2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2024;

DI APPROVARE, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 674.539,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) annualità 2025;

DI DARE ATTO CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DARE ATTO, inoltre, che per l'anno 2025 continueranno ad essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DI DARE ATTO, altresì, che dal 1° gennaio 2025, ai sensi del DPCM n. 24/2025, al ruolo TARI sarà aggiunta un'ulteriore quota perequativa per la copertura dei costi delle *“agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (Bonus sociale rifiuti) secondo le modalità che saranno disciplinate dall'ARERA;

DI CONFERMARE per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Regolamento TARI, la riduzione a tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione entro il 31/10/2024;

DI FISSARE, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, al 20% la misura della riduzione da applicare per l'anno 2025;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

- 30/05/2025 - 1° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto o, alternativamente, l'intero importo;
- 31/07/2025 - 2° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 30/09/2025 - 3° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 15/12/2025 - 4° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta rappresentando che ci sono variazioni molto limitate rispetto a quanto deliberato per la passata annualità.

Non essendoci interventi sul punto, il Presidente invita il Consiglio a votare sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e visti i pareri resi sulla medesima;

con votazione resa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-25, annualità 2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2024;

DI APPROVARE, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 674.539,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) annualità 2025;

DI DARE ATTO CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DARE ATTO, inoltre, che per l'anno 2025 continueranno ad essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DI DARE ATTO, altresì, che dal 1° gennaio 2025, ai sensi del DPCM n. 24/2025, al ruolo TARI sarà aggiunta un'ulteriore quota perequativa per la copertura dei costi delle *“agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (Bonus sociale rifiuti) secondo le modalità che saranno disciplinate dall'ARERA;

DI CONFERMARE per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Regolamento TARI, la riduzione a tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione entro il 31/10/2024;

DI FISSARE, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, al 20% la misura della riduzione da applicare per l'anno 2025;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

- 30/05/2025 – 1° rata – nella misura del 25% di quanto dovuto o, alternativamente, l'intero importo;
- 31/07/2025 – 2° rata – nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 30/09/2025 – 3° rata – nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 15/12/2025 – 4° rata – nella misura del 25% di quanto dovuto;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

poi, con separata votazione, resa anch'essa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Esposito Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Caprio Rosalia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Alvignano, 17-04-2025

Il Responsabile della Pubblicazione

Valentino Carmine

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 17-04-2025

Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Caprio Rosalia

TARIFFE TARI 2025			
Cod.Catego.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
1	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTE 1	0,39	164,06
2	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTI 2	0,45	227,17
3	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTI 3	0,49	258,72
4	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTI 4	0,52	252,41
5	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTI 5	0,56	249,88
6	CIVILE ABITAZIONE OCCUPANTI 6	0,28	252,41
	PERTINENZE OCCUPANTE 1	0,39	0
	PERTINENZE OCCUPANTI 2	0,45	0
	PERTINENZE OCCUPANTI 3	0,49	0
	PERTINENZE OCCUPANTI 4	0,52	0
	PERTINENZE OCCUPANTI 5	0,56	0
	PERTINENZE OCCUPANTI 6	0,28	0
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,59	2,43
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE	1,31	3,47
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,88	3,55
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,92	2,43
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,36	4,86
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,17	4,65
7	CASE DI CURA E RIPOSO	2,12	5,63
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,06	3,67
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,77	3,52
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,11	4,35
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,54	3,56
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	1,27	3,17
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,07	3,1
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,82	4,02
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,72	3,85
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,26	13,89
17	BAR, CAFFETTERIE, PASTICCERI	2,58	10,33
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,3	8,9
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,36	7,12
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2,95	10,68
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2,06	8,24
22	PARCHEGGIO PUBBLICO	0,39	0